

VERBALE N. 25 DEL 18/12/2019

**COMUNE DI PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA**

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 29/11/2018 – 28/11/2021

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata per il personale dipendente (non dirigente) anno 2019, ai sensi degli artt. 8, comma 6 e 67, comma 1 e ss. CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 21/05/2018 – certificazione ex artt. 40 e 40-bis comma 1 Dlgs. 165/2001 - attestazione

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pietra Ligure (SV), incaricato per il triennio 29/11/2018 – 28/11/2021, giusto delibera del Consiglio Comunale del 29/11/2018,

PREMESSO

- che in data 13/12/2019 è pervenuta dall'Ente a mezzo mail la Determinazione Dirigenziale (Dirigente dell'Area Economico Finanziaria) n. 176 registrata in data 12/12/2019 ad oggetto: "*Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente - anno 2019*", unitamente alle tabelle dimostrative della costituzione e dell'utilizzo del predetto fondo del personale non dirigente del Comune di Pietra Ligure,
- che è stata altresì trasmessa la Relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2019 e la Relazione illustrativa sulla destinazione del Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2019 (Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2019),
- che l'attività di controllo - ai sensi dell'art. 8, comma 6, CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 21/05/2018 - circa la compatibilità in materia di contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio prevista dall'articolo 40-bis, Dlgs. 165/2001 è effettuata dall'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente,
- che l'attuale costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente - anno 2019 (risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività) risulta pari ad € 392.666,72,
- che il predetto fondo risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente anno 2019 è così composto:
 - ✓ € 296.240,89 come risorse decentrate stabili al netto della decurtazione consolidata al 2015 e comprensive dell'incremento di € 5.053,32 non soggetto al limite dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b, CCNL 21/05/2018
(risorse decentrate stabili soggette al limite pari a € $(296.240,89 - 5.053,32) = € 291.187,57$)
 - ✓ € 96.425,83 come risorse decentrate variabili
 - di cui € 60.569,16 come risorse variabili soggette al limite, al netto della decurtazione consolidata al 2015
(per un totale di risorse, stabili e variabili, soggette al limite di € $(291.187,57 + 60.569,16) = 351.756,73$)

- € 35.856,67 come risorse variabili non soggette al limite

291.187,57 risorse stabili soggette al limite	60.569,16 ris.variabili soggette al limite (B)
5.053,32 risorse stabili non soggette al limite	35.856,67 ris.variabili non soggette al limite (C)
296.240,89 totale risorse stabili (A)	96.425,83 totale risorse variabili (B+C)
↓	
291.187,57 ris.stabili soggette al limite	
60.569,16 ris.variabili soggette al limite (B)	
351.756,73 ris.(stabili+variabili) soggette al limite	
5.053,32 ris.stabili non soggette al limite	
35.856,67 ris.variabili non soggette al limite (C)	
392.666,72 TOTALE FONDO (A+B+C)	
-35.856,67 ris.variabili non soggette al limite (C)	
356.810,05 Risorse al netto delle r/variab.non soggette limite	

- che l'importo totale di risorse stabili e variabili soggette al limite è pari ad € 351.756,73,
- che l'importo totale delle risorse decentrate al netto delle risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs. 75/2017 (€ 35.856,67) è pari ad € 356.810,05,
- che l'attuale destinazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente risulta pari ad € 392.666,72 di cui € 213.732,97 come somme non regolate dal Contratto Integrativo ed € 178.933,75 come somme specificatamente regolate dal Contratto Integrativo;

PRESO ATTO

che per l'anno 2019 è stato rispettato il dettato di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017 il quale prevede che: "2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

VISTI

- l'art. 8, comma 6, CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 21/05/2018 che prevede che: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs n. 165/2001... ",
- il Dlgs. 267/2000 (in particolare l'art. 239) e successive modificazioni ed integrazioni,
- l'art. 67 CCNL 21/05/2018,
- l'art. 40 Dlgs. 165/2001 che prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione,

- l'art. 40-bis Dlgs. 165/2001, modificato dall'art. 55 Dlgs. 150/2009 innanzitutto nella rubrica - non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa" - che dispone che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*,
- il vigente Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ESAMINATE

le relative tabelle dimostrative della costituzione e della destinazione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2019;

PRESO ATTO

di quanto previsto dalle indicazioni normative riguardanti il Fondo per la contrattazione decentrata:

- a. Deliberazione Corte dei Conti n. 6 del 10/04/2018: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*,
- b. Dlgs.75/2017, art. 23, comma 2: *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...."*,
- c. CCNL 21/05/2018, art. 67, comma 7: *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs n.75/2017"*;

DATO ATTO

che il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ha attestato:

- il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità (attestazione motivata),
- il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (attestazione motivata),
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;

RITENUTO

che dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ente risulta che il fondo risorse decentrate per il personale dipendente per l'anno 2019 - al netto del fondo destinato alla retribuzione delle indennità di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, come risultanti - non è superiore all'importo dell'anno 2016 con il rispetto, pertanto, del vincolo ex art. 67, comma 7, CCNL 21/05/2018 e compatibilità con i vincoli di bilancio;

IL REVISORE UNICO

dopo aver preso visione della documentazione in oggetto

INVITATO L'ENTE

- ad adottare la massima tempestività relativamente alla contrattazione decentrata integrativa (effettuando - nei termini previsti dalla normativa vigente - la trasmissione all'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente e la sottoscrizione del contratto integrativo) ed allo scrupoloso rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
- a procedere ad una revisione complessiva della destinazione delle somme finalizzate al trattamento accessorio per individuare adeguate risorse da riservare alla produttività, come previsto dal Dlgs. 150/2009;

ATTESTA

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 Dlgs. 267/2000, 40 e 40 bis, comma 1 Dlgs. 165/2001 che l'ammontare del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente (non dirigente) per l'anno 2019 è compatibile con i vincoli di bilancio, coerente con i vincoli stessi previsti dal CCNL 21/05/2018 e trova capienza negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019

RACCOMANDA

il rispetto del principio di corrispettività ex art.7, comma 5, Dlgs. 165/2001 ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*.

Del che si è redatto il presente verbale.

Pietra Ligure - Ventimiglia, 18 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Monica SCIBILIA
FIRMATO DIGITALMENTE



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.